



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, recante *“Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, attuativo dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 59/2017”*.

approvato nella seduta plenaria n. 115 del 23/11/2023

tenutasi in modalità telematica

Premessa

Lo schema di decreto in esame revisiona e aggiorna la tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, attuativo dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 59/2017.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) già in altri pareri ha espresso la necessità di “rivedere” le classi di concorso e di abilitazione con i relativi requisiti di accesso previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, che nel corso degli anni ha mostrato diverse criticità. Tale necessità è diventata adesso cogente al fine di poter dare attuazione alle ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La salvaguardia della qualità dell'impianto formativo, culturale e pedagogico, previsto per i docenti della scuola secondaria, richiederebbe, tuttavia, un'attenta e oculata revisione dei titoli di accesso all'insegnamento, considerate la complessità e l'importanza di tale operazione.

Il CSPI si è già espresso in relazione a specifiche parti del provvedimento in esame e richiama il parere positivo approvato nella seduta plenaria n. 92 del 04/08/2022, relativo allo Schema di decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca recante l'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 (Matematica) e A-28 (Matematica e Scienze), ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il Decreto Interministeriale intendeva garantire la maggiore copertura di docenti nelle discipline scientifiche comunemente identificate con l'acronimo “STEM”, in cui vi è maggior fabbisogno di docenti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI, inoltre, richiamando il parere approvato nella seduta plenaria n. 105 del 13/06/2023 sullo schema di decreto ministeriale concernente "Disposizioni modificative del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante *"Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2"*, ribadisce quanto già espresso: *"La mancata definizione di percorsi specifici a livello ordinamentale e l'assenza di criteri qualitativi in funzione dei quali riconoscere la validità di un titolo, che consente l'accesso all'insegnamento, in assenza di uno standard di riferimento, rischia, infatti, di avere effetti negativi sulla qualità dei percorsi"*.

Appare difficilmente comprensibile, pertanto, l'indicazione contenuta nel presente provvedimento di consentire l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui alla classe di concorso A-23 (Lingua italiana per discendenti di lingua straniera), a coloro che siano in possesso dei titoli rilasciati da qualsiasi ateneo, senza alcuna previa valutazione qualitativa della proposta formativa accademica in un ambito così specifico. Il CSPI, pertanto, raccomanda la definizione di standard di riferimento connessi a tale insegnamento e la predisposizione di un'approfondita istruttoria che possa condurre ad un provvedimento fondato su valutazioni qualitative, che indichi, come già previsto nel decreto legislativo n. 59/2017, gli specifici percorsi previsti per l'accesso alla classe di concorso A-23.

Il CSPI, pur consapevole che il provvedimento in oggetto non riguarda la scuola primaria, ritiene opportuno ugualmente richiamare un altro passaggio del citato parere laddove si afferma: *"Appare, a questo scopo, da considerarsi del tutto superata l'attribuzione iniziale della classe di concorso A-23 ai soli CPIA e occorre invece consentire, attraverso una revisione dell'ordinamento specifico della classe di concorso, di ampliare ulteriormente nell'organico dell'autonomia la possibilità di titolarità in tutti i gradi scolastici, quindi anche nelle scuole dell'infanzia e primaria"*. Il CSPI, infatti, sottolinea l'importanza di intervenire tempestivamente all'interno del percorso scolastico, mediante l'apporto dei docenti di scuola di infanzia e primaria (forniti del titolo di studio LM-85 e con specializzazione italiano L2), soprattutto in considerazione delle sempre più numerose situazioni di ricongiungimento familiare.

Il CSPI, inoltre, ritiene necessario un investimento strutturale per la costruzione di un solido profilo pedagogico, culturale e professionale del docente, finalizzato al miglioramento del sistema scolastico e ad un approccio attento alle diversità e alla complessità evolutiva che caratterizzano le fasce d'età comprese tra la prima classe della scuola secondaria di I grado e l'ultima classe della scuola secondaria di II grado. Il CSPI ritiene quindi poco adeguato al successo formativo degli studenti l'accorpamento delle classi di concorso:

- A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
- A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);
- A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-25 (Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
- A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

In merito ai nuovi inserimenti di titoli di studio, appare necessario rilevare che l'imponente integrazione rischia di non semplificare affatto le procedure, bensì di fornire l'occasione di un elevato contenzioso. Occorre chiarire, nel caso dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione con procedure separate di accesso al I o al II grado della scuola secondaria (ad esempio come avvenuto nel concorso ordinario 2020), se tale titolo è da ritenersi valido per entrambe le classi di concorso oggetto di accorpamento.

Gli stessi interventi sopra segnalati, infine, devono essere tenuti presenti anche nei confronti di coloro che, iscritti agli attuali corsi di laurea, si dovessero vedere modificati i crediti necessari al momento del conseguimento del titolo conclusivo del percorso di studio. Il CSPI, pertanto, propone una riformulazione dell'articolo 5 come indicato tra le Proposte di modifica/Osservazioni.

Il CSPI evidenzia che la tempistica del presente decreto di revisione delle classi di concorso rischia di creare confusione rispetto alla validità dei titoli di accesso all'insegnamento, in quanto le Università hanno già presentato (entro il 10 novembre 2023) le istanze di accreditamento per i percorsi formativi relativi alla riforma del reclutamento degli insegnanti, sulla base della Revisione del 2017.

Il CSPI evidenzia la preoccupazione di un impoverimento culturale nelle aree artistiche e umanistiche con una revisione delle discipline di Italiano, Lingue e Arte, che non è coerente con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, ma appare rispondere a logiche di razionalizzazione.

Nello specifico di alcune classi di concorso, considerata la complessità e l'ampiezza della materia in oggetto, il CSPI, seppure in direzione di valutazioni meramente esemplificative, segnala alcuni casi. In particolare, evidenzia perplessità in merito all'ampliamento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) che non appaiono sostenuti da motivazioni ordinamentali e/o culturali evidenti.

- Per la classe di concorso A-01 (ex A-01 e A-17): le note 1 e 4 sono state modificate con aggiunta di requisiti; alla laurea LS-95 sono stati cambiati addirittura i SSD per i requisiti di accesso; alla LS-103 sono stati aggiunti requisiti che prima non erano previsti.
- Per la classe di concorso A-11 sono richiesti ben 96 CFU aggiuntivi al titolo LM-87 (Laurea Servizi Sociali e politiche sociali) evidenziando la scarsa attinenza tra il titolo acquisito e le competenze professionali richieste; si elimina la LM-11 Conservazione Beni e si lascia LM-10 Conservazione Beni architettonici e ambientali; anche in questo caso è introdotta una laurea che ha un piano di studi "molto distante" rispetto alla caratteristica della classe di concorso e che pertanto deve essere integrato con una quota consistente di CFU perché sia valida.
- Per la classe di concorso A-12 (ex A-12 e A-22) l'inserimento della disciplina "latino" non è motivata, visto che nulla è cambiato dal punto di vista ordinamentale. La laurea in Beni culturali (per la precedente A-22) aveva requisiti previsti da una nota di diverso contenuto;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

per la precedente A-22 le lauree LS-1, LS-2, ecc. hanno i requisiti aumentati da 80 CFU a 84 CFU; la LS-11 per la precedente A-22 era titolo di accesso e ora non lo è più; la LS-44 ha requisiti modificati; la LM-11 era titolo di accesso e ora non più.

- Per la classe di concorso A-55, non sono presenti i CFA relativi ai SAD per l'insegnamento del laboratorio di musica di insieme.
- Per la classe di concorso A-55, nella colonna denominata DM 39/98 (vecchio ordinamento) eliminare tutti i titoli non riferiti a uno specifico strumento in continuità con le attuali disposizioni (DM 259/17, Allegato E, Tabella Liceo Musicale e Coreutico richiamato dall'articolo 4 dell'OM 112/22 sulle GPS). La stessa cosa vale per i titoli non specifici della colonna Diplomi Accademici di II livello.
- Per le classi di concorso A-07 e A-61 nella colonna relativa alle lauree magistrali e diplomi accademici di II livello aggiungere il DASL11 in Cinema, Fotografia, Audiovisivo la cui scuola è stata istituita con DM 98/19.

Il CSPI, inoltre, sempre in direzione di valutazioni meramente esemplificative, segnala riduzioni dei CFU non motivate, con scarsa attinenza tra il titolo acquisito e le competenze professionali richieste, come ad esempio per le classi di concorso A-18 e A-19.

Il CSPI segnala, altresì, nell'allegato B la previsione di tre modalità diverse per acquisire i requisiti per l'insegnamento. Ciò rischia di creare confusione o difformità. Nello specifico: in alcuni indirizzi di studio dell'istruzione professionale si fa riferimento ai codici ATECO, in altre classi di concorso invece è specificato come requisito un numero minimo di ore che devono essere svolte nel piano degli studi (ad esempio la B-19, B-20, B-21) e in altre ancora si individua come requisito, per chi ha il titolo di studio nell'indirizzo "Servizi commerciali", la declinazione percorso specifico nell'ambito della comunicazione visiva e pubblicitaria, attestato nel proprio Curriculum dello studente (ad esempio B-22, B-27, B-28). Il CSPI considera necessario prevedere criteri nazionali omogenei.

Appare utile, pertanto, richiamare il parere espresso l'8 febbraio 2017 sullo "*Schema del DM di revisione ed aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal d.P.R. n. 19/2016*", laddove, al fine di procedere ad una più compiuta revisione della materia, si suggeriva di "*partire dagli insegnamenti previsti dagli ordinamenti per definire i titoli necessari per accedere alle nuove classi di concorso*".

Rispetto alla revisione e aggiornamento della Tabella A "*CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI*" relativi alle classi di concorso A-70, A-71, A-72, A-73, A-74, A-75 il CSPI apprezza le modifiche proposte.

Considerata però la complessità delle modifiche proposte in un contesto che dal 2015 al 2017 ha visto l'accavallamento di diversi requisiti d'accesso per l'insegnamento nelle predette classi di concorso e considerato che la nota 7, riferita a tutte classi di concorso citate, prevede due distinti regimi d'accesso, uno precedente al 2019, l'altro successivo, il CSPI chiede che quanto disposto sia tecnicamente concordato con l'Ufficio speciale ex articolo 13, comma 1, della legge n. 38/2001 operante presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI osserva inoltre che la previsione dell'obbligatorietà dei 24 CFU (L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/12) per l'insegnamento sulle classi di concorso A-71, A-73, A-74, A-75 non è afferente alle materie d'insegnamento come non lo sono i 24 CFU (L-LIN/21-lingua slovena) obbligatori per l'insegnamento nelle classi di concorso A-70 e A-72.

Per quanto concerne l'accorpamento tra classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, il CSPI segnala che le classi di concorso A-70 e A-72 nonché A-71 e A-73 sono speculari alle classi di concorso A-12 e A-22. Il CSPI, vista la complessità nell'espletamento delle procedure concorsuali per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, propone di valutare congiuntamente con l'Ufficio speciale ex articolo 13, comma 1, della legge n. 38/2001 operante presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia l'opportunità di provvedere all'accorpamento delle procedure di reclutamento per le classi di concorso A-70 con A-72 e A-71 con A-73.

Il CSPI in merito a quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame, al fine di evitare contenzioso ed errate validazioni delle istanze, suggerisce all'Amministrazione di fornire agli uffici chiamati alla valutazione dei titoli di accesso, strumenti idonei alla veloce ed efficace consultazione dei requisiti in vigore.

Il CSPI suggerisce, infine, una riformulazione del principio di equiparazione in quanto le equiparazioni dichiarate non possono in alcun modo essere intese come sostitutive di quanto previsto nelle tabelle (come risulta, invece, dall'articolo 4 dello schema di decreto).

Il CSPI, oltre a quanto proposto in premessa, esprime le seguenti specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell'articolato.

Testo del decreto	Proposta di modifica/Osservazioni
Il Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca	
<p>VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante <i>“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”</i>, e in particolare, l'articolo 4, comma 2 bis, introdotto dall'articolo 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante <i>“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”</i>, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riguardante <i>“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”</i>;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante <i>“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”</i>;</p>	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, in particolare, l'articolo 10, comma 1-bis;

VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* ed in particolare l'articolo 17;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Riforma M4C1R.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

VISTA la *milestone* UE M4C1-10 che prevede l'entrata in vigore delle disposizioni attuative per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria entro il 31 dicembre 2023;

VISTO il *target* M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;

VISTO l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante *“Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy”*;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

VISTO il decreto-legge 30.4.2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* convertito, con modificazioni, dalla L. 29.6.2022, n. 79 e, in particolare, gli artt. 44, 45 e 46;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di adozione di *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, avente a oggetto *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, e, in particolare, l'articolo 5, recante *“Scuola secondaria di I grado”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, di adozione del *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133”*;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente a oggetto *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, di adozione del *“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, di adozione del *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, riguardante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I e II grado;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, concernente *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca 22.10.2004, n. 270, recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con il quale sono state individuate le classi di laurea specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell’accesso all’insegnamento;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 26.7.2007, recante *“Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16.3.2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)”*, e in particolare l’allegato 2, recante *“Corrispondenza tra Classi di laurea relative al D.M. 270/04 e Classi di laurea relative al D.M. 509/99”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, riguardante *“Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante *“Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state disposte la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal d.P.R. n. 19 del 2016;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione del 12 giugno 2020, n. 33, recante <i>“Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24.5.2018, n. 92”</i>;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130, recante <i>“Disposizioni modificative del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”</i>;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ..., n. ..., recante <i>“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ..., n. ..., recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”</i>;</p> <p>VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano dell'8 novembre 2016, n. 1198, che ha istituito le classi di concorso relative agli insegnamenti esistenti solo in Provincia di Bolzano;</p> <p>VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano del 16 aprile 2019, n. 296, concernente <i>“Ruoli provinciali del personale docente di sostegno linguistico delle alunne e degli alunni con background migratorio: istituzione delle classi di concorso A023/bis e A023/ter, determinazione dei titoli di ammissione, disposizioni e titoli valutabili ai fini della compilazione delle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato”</i>;</p> <p>VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio - Sezione Terza Bis, n. 6539/2020;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 2021, emesso in conformità al parere del Consiglio di Stato - Sezione Prima, n. 1460/2021, relativo al ricorso straordinario al Capo dello Stato n. affare legale 1657/2017;</p> <p>INFORMATE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;</p> <p>VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data XXX;</p> <p>RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI, con parere reso nella seduta plenaria n. ... del ... , che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;</p> <p>RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:</p> <p>ACQUISITO il concerto del Ministero dell'università e della ricerca con nota prot. ... n. ...</p>	
DECRETA	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>Oggetto e definizioni</i></p> <p>1. Con il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 <i>bis</i>, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono revisionate e aggiornate le classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.</p> <p>2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) CFU: crediti formativi universitari;b) CFA: crediti formativi accademici;c) SSD: settori scientifico-disciplinari;d) SAD: settori accademico-disciplinari.	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Classi di concorso</i></p> <p>1. La Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi, i titoli necessari per l'accesso alle suddette classi di concorso. Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza.</p> <p>Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l'attribuzione delle supplenze.</p> <p>2. La Tabella A/1, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.</p> <p>3. La Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi e i titoli</p>	<p>Art. 2, c. 1 - Il CSPI in considerazione della complessità delle disposizioni contrattuali sulla titolarità e sulla mobilità del personale docente, di cui sarà necessario tenere conto, propone di integrare il terzo periodo del comma 1 come segue: <i>“I codici alfanumerici utilizzati per la gestione giuridica ed informatica del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza”</i>.</p>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>necessari per l'accesso alle suddette classi di concorso nonché la classe di concorso B-01, ad esaurimento, per la scuola secondaria di primo grado. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la Tabella B si applica sino al 31 dicembre 2024.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>Requisiti di accesso</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.2. Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall'Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>Equiparazione tra titoli di studio</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Quando nella tabella A, nella colonna rubricata "Titoli di accesso Lauree magistrali", è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i., anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.2. Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i., sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>Norme transitorie e finali</i></p> <p>1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all'articolo 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.</p> <p>2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17, e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato come soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica. I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.</p> <p>3. Relativamente alle procedure concorsuali di cui all'articolo 18 <i>bis</i> del decreto legislativo 59/2017 e a quelle abilitanti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, si applicano i requisiti di cui al comma 1.</p>	<p>Il CSPI chiede di inserire alla fine del comma 1 la frase: “La medesima previsione include coloro che conseguono i titoli previgenti entro l'a.a. 2023/24”.</p>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni relative alle classi di concorso di cui al presente decreto e quelle contenute nelle deliberazioni della Giunta provinciale dell'8 novembre 2016, n. 1198 e del 16 aprile 2019, n. 296	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>Clausola di invarianza finanziaria</i></p> 1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Entrata in vigore</i></p> 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.	
Il Ministro dell'istruzione e del merito: Prof. Giuseppe Valditara Il Ministro dell'università e della ricerca: Sen. Anna Maria Bernini	

Il CSPI, tenuto conto delle criticità in relazione allo schema di decreto, ritiene che l'accoglimento delle significative osservazioni proposte e delle richieste di modifica segnalate sia la condizione per l'espressione di un parere positivo.